

FAQ

Che cosa succede se la mia domanda risulta carente? Viene respinta?

No, nessuna istanza viene respinta senza il coinvolgimento del richiedente nel procedimento. Il Consiglio dell'Ordine incarica un consigliere di svolgere un'istruttoria sui documenti presentati e, se emergono carenze o incongruenze, il consigliere istruttore contatta l'aspirante pubblicitista indicando le mancanze e chiedendo documentazioni integrative. La fase istruttoria si conclude con la delibera dell'Ordine, di iscrizione o di rigetto (in questo secondo caso è possibile presentare ricorso al Consiglio Nazionale, secondo le procedure previste per legge e indicate nella delibera di rigetto).

PUNTO 1

Posso comprare la marca da bollo direttamente in segreteria all'Ordine?

No, la segreteria dell'Ordine non è abilitata al servizio e non dispone di marche da bollo.

PUNTO 2

Se consegno la documentazione a mano in segreteria, devo comunque portare un documento di identità?

Sì, agli atti dell'Ordine deve rimanere una copia della carta d'identità in corso di validità.

PUNTO 3

Perché devo pagare la tassa di concessione governativa?

È un obbligo di legge, previsto nell'art. 31 del DPR 115/1965.

PUNTO 4

In caso di mancato accoglimento della mia domanda di iscrizione mi possono essere restituiti i soldi versati come diritti di segreteria?

No, perché l'attività di segreteria, istruttoria della pratica e deliberazione del Consiglio dell'Ordine vengono comunque svolte e sono le stesse, a prescindere dall'esito dell'istanza.

PUNTO 6

Che cosa posso fare se il direttore responsabile della testata per la quale ho collaborato si rifiuta di attestare la mia attività come previsto dall'Allegato C?

In questo caso, si può presentare una relazione corredata di ogni prova (mail, pec, raccomandate AR, diffide legali) per spiegare al Consiglio dell'Ordine l'accaduto e dimostrare che la richiesta di certificazione dell'attività svolta è stata rifiutata dal direttore. Sarà compito dell'Ordine chiedere al direttore responsabile le motivazioni del diniego e valutare le circostanze.

PUNTO 7

L'elenco cronologico deve essere sottoscritto anche dal direttore responsabile?

No, non è necessario.

PUNTO 8

Che succede se presento la domanda di iscrizione qualche mese dopo che ho concluso la collaborazione?

La circostanza determina il rigetto della domanda perché la collaborazione deve risultare in corso al momento della richiesta di iscrizione all'Ordine e l'unico modo per dimostrarlo è esibire articoli e relativi pagamenti fino al mese di presentazione della domanda stessa alla segreteria dell'Ordine.

Esempio esplicativo:

1. Se si presenta la domanda a maggio 2024, gli articoli e i relativi pagamenti dovranno coprire tutti i 24 mesi che vanno da giugno 2022 a maggio 2024 (compresi giugno 2022 e maggio 2024). Eventuali attività antecedenti a giugno 2022 non sono prese in considerazione.

Quindi la collaborazione non si riferisce agli anni solari, e i mesi non si contano da gennaio a dicembre, ma dal mese di presentazione della domanda a ritroso per 24 mesi.

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti è valida la collaborazione con un bimestrale o un trimestrale?

No, l'attività su bimestrali o trimestrali può essere utile solo se integrativa di altre attività su quotidiani, settimanali, mensili, tv, radio o testate web.

Qual è il parametro da prendere in considerazione se ho collaborato con più testate di diversa tipologia?

Vale il parametro della collaborazione prevalente.

Esempio esplicativo 1: se nell'arco di 24 mesi si sono scritti 70 articoli per un quotidiano, 20 per un settimanale e 10 per un mensile, questi non sono sufficienti per l'iscrizione all'Ordine perché essendo quella con il quotidiano la collaborazione prevalente, gli articoli devono essere 150 in tutto.

Esempio esplicativo 2: se si sono scritti 100 articoli su una testata web, 30 articoli su un settimanale e 20 su un mensile, sono sufficienti perché rientrano nel parametro dei 150 articoli della testata web, in questo caso prevalente.

Posso evitare di stampare gli articoli della testata web? In alternativa posso mettere tutti i link su una pen drive?

No, gli articoli per le testate web devono essere stampati e devono essere evidenti la firma dell'autore, la data di pubblicazione e l'URL (anche l'orario di pubblicazione, laddove il sito lo preveda).

PUNTO 9**Se ho collaborato per più testate, quale parametro di retribuzione devo considerare?**

Anche in questo caso vale il parametro della collaborazione prevalente, come per il precedente punto 8.

Che vuol dire "non inferiore"?

Vuol dire che l'Ordine non ritiene sufficientemente dignitose retribuzioni al di sotto dei parametri indicati. Sono quindi considerati validi esclusivamente pagamenti pari o superiori a quelli indicati.

Che vuol dire "In relazione ai parametri minimi indicati al punto 8"?

Vuol dire che i minimi retributivi sono parametrati al numero minimo di articoli. Un esempio: se si dimostra di aver scritto 150 articoli per una testata web, l'Ordine considera accettabile un compenso non inferiore ai 4mila euro. Se si certifica di aver scritto 300 articoli per una testata web, l'Ordine considera accettabile un compenso non inferiore agli 8mila euro. E così via, in maniera progressiva.

Che vuol dire che i pagamenti devono essere almeno uno per anno solare?

Vuol dire che l'attività svolta nel corso dell'anno deve essere retribuita entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Esempio esplicativo: se collaboro con una testata giornalistica da luglio 2023, il compenso per luglio/dicembre 2023 dovrà essermi corrisposto entro il 31 dicembre del 2023 e non nel 2024. L'attività pubblicitaria svolta nel corso del 2024 dovrà essere retribuita entro dicembre del 2024, e così via.

PUNTO 10

Che cosa succede se il mio datore di lavoro o io non siamo soggetti a Certificazione Unica?

Se l'editore è una persona fisica che retribuisce autonomamente il collaboratore, le somme erogate vengono per legge annotate sulla sua dichiarazione dei redditi e quindi dovrà agevolare il percorso di iscrizione del collaboratore mettendo a disposizione la propria dichiarazione dei redditi, e gli importi segnalati dovranno coincidere con i bonifici di pagamento del lavoro giornalistico.

Se è il collaboratore a non essere soggetto a Certificazione Unica, dovrà comunque segnalare i compensi da attività giornalistica nella propria dichiarazione dei redditi. L'Ordine si limita a chiedere documentazioni previste dalla normativa fiscale in vigore e prodotte per legge a prescindere da eventuali esigenze di iscrizione all'Albo.

Come faccio a dimostrare i pagamenti per i mesi di collaborazione da gennaio al giorno della presentazione della domanda di iscrizione all'Ordine?

È sufficiente presentare copia del bonifico o assegno incassato, accompagnata dalla copia dell'F24 attestante il versamento all'Erario della relativa ritenuta d'acconto.